



**Area Sport e Pari Opportunità**  
**Servizio Promozione Attività Sportive**

## **DISCIPLINARE DI GARA**

**PROCEDURA APERTA *EX* ART. 71 DEL D.LGS. N. 36/2023, CON IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA *EX* ART. 108 E 185 D.LGS. N. 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, *EX* ART. 176 e SS. DEL D.LGS. N. 36 DEL 2023, PER UN PERIODO DI ANNI 2 (DUE), DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO IPPICO COMUNALE DENOMINATO "IPPODROMO DI AGNANO", DESTINATO ALLE CORSE DEL TROTTO E GALOPPO, SITO IN NAPOLI ALLA VIA RAFFAELE RUGGIERO SNC.**

**CIG: A03B192002**

**CPV: 92610000-0**

## INDICE

### PREMESSE

- ART. 1 – DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI
- ART. 2 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE ED IMPORTI
- ART. 3 – DURATA DELLA CONCESSIONE
- ART. 4 – SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO
- ART. 5 – SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
- ART. 6 – REQUISITI GENERALI
- ART. 7 – REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
- ART. 8 – SUBAPPALTO
- ART. 9 – CAUZIONI (GARANZIE)
- ART. 10 – CONTRIBUTO ANAC
- ART. 11 – SOCCORSO ISTRUTTORIO
- ART. 12 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
- ART. 13 – CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
- ART. 14 – OFFERTA TECNICA
- ART. 15 – OFFERTA ECONOMICA
- ART. 16 – VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA
- ART. 17 – SVOLGIMENTO DELLA GARA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE
- ART. 18 – AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO
- ART. 19 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
- ART. 20 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
- ART. 21 – INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

## PREMESSE

Il Comune di Napoli, al fine di valorizzare il proprio patrimonio immobiliare di impiantistica sportiva e rendere i luoghi, in cui si pratica sport, sempre più sicuri, salubri ed accoglienti, ritiene opportuno proporre formule gestionali per favorire la partecipazione alla gestione complessiva degli impianti sportivi a soggetti appartenenti al mondo delle federazioni sportive e dell'associazionismo, ai quali sono, innanzitutto, richieste competenze educative e relazionali in grado di arginare quei fattori che ostacolano il progresso sociale del tessuto urbano. Il Consiglio comunale di Napoli, con l'approvazione del Documento Unico di Programmazione – 2023/2025 (Deliberazione di C.C. n. 27 del 15.05.2023), ha ritenuto che debbano attuarsi anche gestioni miste pubblico-privato, in grado di sopperire alla inevitabile carenza di personale comunale dedicato, circostanza questa determinata dalle note ristrettezze economiche a cui la pubblica amministrazione comunale è generalmente sottoposta, ribadendo, peraltro, che uno degli strumenti, immediatamente utilizzabili, per ripristinare la funzionalità degli impianti, sia l'affidamento dell'uso in concessione per la gestione e manutenzione delle strutture sportive a soggetti terzi. Un processo mirato anche ad assicurare, alle strutture concesse, sufficienti elementi di sicurezza tali da riqualificare le medesime, garantendone una corretta manutenzione ed efficienti modelli gestionali, soddisfacendo ed agevolando, così, il principio ispiratore improntato alla massima fruibilità della pratica sportiva ai cittadini, in particolar modo alle classi c.d. meno abbienti. Il tutto per garantire il recupero del patrimonio sportivo indisponibile della città.

La gestione dell'impianto sportivo "Ippodromo di Agnano", comporta lo svolgimento delle attività finalizzate ad un utilizzo ottimale della struttura sportiva in questione, coerente con la destinazione dell'impianto stesso ed al raggiungimento degli scopi di carattere anche non imprenditoriale (promozione della pratica dell'attività sportiva, motoria, ricreativa e sociale; valorizzazione della struttura come luogo di diffusione della pratica sportiva e di aggregazione sociale, opportunamente incentivata, anche promuovendo attività e manifestazioni complementari; valorizzazione dell'associazionismo sportivo volontario radicato nel territorio).

Trattasi di una concessione di servizi economicamente rilevanti e, quindi, rientrante nel campo di applicazione del nuovo Codice dei Contratti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 176, comma 2, del Codice stesso.

Ai fini dell'affidamento in concessione dell'impianto sportivo Comunale *de quo* è stato predisposto dal Servizio Promozione Attività Sportive, incardinato presso l'Area Sport e Pari Opportunità, il piano Economico Finanziario (PEF) al fine di verificare la sostenibilità economico finanziaria dell'investimento.

L'affidamento in oggetto è stato disposto in esecuzione della determinazione a contrarre n. 4 del 11/12/2023 (DETDI/2023/0000829).

Il conseguenziale affidamento avverrà, in regime di concessione di servizi, per anni 2 (due), ai sensi degli artt. 176 e ss. del D.Lgs. n. 36/2023, a mezzo procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 e dell'art. 182 del D.Lgs. n. 36/2023, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108 e dell'art. 185 del D.Lgs. n. 36/2023 (d'ora in poi anche solo "Codice"), in relazione ai criteri e punteggi come successivamente specificati.

**CIG: A03B192002**

**CPV** (vocabolario comune per gli appalti): **92610000-0** (Prestazione principale: servizio di gestione impianto sportivo).

La disciplina normativa di riferimento è costituita da:

- ✓ D.Lgs. 38/2021 e ss.mm.ii.;
- ✓ D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii..

Il presente disciplinare di gara costituisce parte integrante e sostanziale del bando e contiene le norme relative alla modalità di partecipazione alla procedura di gara di cui all'oggetto.

Il RUP per le procedure di gara (art. 15, D.Lgs. n. 36/2023, Allegato al Codice nr. I.2.) è il dott. Vincenzo Papa, dirigente del Servizio Promozione Attività Sportive – Area Sport e Pari Opportunità, (telefono: 08157957437 – mail: promozione.attivita.sportive@comune.napoli.it - pec: promozione.attivitasportive@pec.comune.napoli.it, indirizzo: Napoli, via L. Tansillo - Stadio D.A. Maradona).

Per quanto disposto dall'art. 177, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023, l'aggiudicazione di una concessione comporta il trasferimento al concessionario di un rischio operativo legato alla realizzazione dei lavori o alla gestione dei servizi, e comprende un rischio dal lato della domanda o dal lato dell'offerta o da entrambi. Per rischio dal lato della domanda si intende il rischio associato alla domanda effettiva di lavori o servizi che sono oggetto del contratto. Per rischio dal lato dell'offerta si intende il rischio associato all'offerta dei lavori o servizi che sono oggetto del contratto, in particolare il rischio che la fornitura di servizi non corrisponda al livello qualitativo e quantitativo dedotto in contratto.

Peraltro, ai sensi del 2° comma del suindicato art. 177, si considera che il concessionario abbia assunto il rischio operativo quando, in condizioni operative normali, non sia garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei lavori o dei servizi oggetto della concessione. La parte del rischio trasferita al concessionario deve comportare una effettiva esposizione alle fluttuazioni del mercato tale per cui ogni potenziale perdita stimata subita dal concessionario non sia puramente nominale o trascurabile. Ai fini della valutazione del rischio operativo deve essere preso in considerazione il valore attuale netto dell'insieme degli investimenti, dei costi e dei ricavi del concessionario.

Ai fini della presente procedura ad evidenza pubblica, si intende traslato sul concessionario l'intero rischio operativo, sia dal lato della domanda, sia dal lato dell'offerta.

L'affidamento della concessione è interamente gestito con modalità telematica, ai sensi degli artt. 19 e ss. del Codice. Pertanto, le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla Stazione Appaltante esclusivamente per mezzo della Piattaforma digitale "Appalti & Contratti", accessibile all'indirizzo: <https://acquistitelematici.comune.napoli.it>.

A tal fine, gli operatori economici interessati, dovranno, qualora non vi abbiano già provveduto, procedere alla registrazione *on line* sul Sistema per il rilascio della password che consentirà la partecipazione alle procedure di gara presenti sulla piattaforma telematica.

## **ART. 1 – DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI**

### **1.1. DOCUMENTI DI GARA**

- Bando di gara;
- Disciplinare di gara;
- Capitolato Speciale della concessione con relativi allegati:
  - Planimetria dell'“Ippodromo di Agnano”;
  - Proroga della licenza di agibilità di pubblico spettacolo NO 37/2021.
- Piano Economico Finanziario;
- Lista organico impegnato presso l'attuale gestione dell'“Ippodromo di Agnano”;
- Schema di contratto.

Gli atti e la modulistica di gara potranno essere visionati e scaricati sul sito web comunale [www.comune.napoli.it](http://www.comune.napoli.it) – link gare ed appalti, nonché sulla piattaforma telematica all'indirizzo <https://acquistitelematici.comune.napoli.it>

## **1.2 CHIARIMENTI**

I chiarimenti in ordine alla presente procedura potranno essere formulati attraverso la piattaforma telematica entro e non oltre 8 giorni antecedenti il termine per la presentazione delle offerte, così come indicato nel Bando di gara.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sulla piattaforma telematica.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

## **1.3 COMUNICAZIONI**

Ai sensi dell'art. 29 del Codice, tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni in ordine alla presente procedura sono eseguiti, in conformità con quanto disposto dal codice dell'amministrazione digitale di cui al D.Lgs. 82/2005, tramite le piattaforme dell'ecosistema nazionale di cui all'art.22 del Codice, mediante l'utilizzo del domicilio digitale.

Pertanto, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di registrazione sulla piattaforma telematica, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle predette comunicazioni.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 1.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra Stazione Appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese tramite piattaforma telematica e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate al Comune di Napoli – Servizio Promozione Attività Sportive all'indirizzo pec: [promozione.attivitasportive@pec.comune.napoli.it](mailto:promozione.attivitasportive@pec.comune.napoli.it) (d'ora in poi anche solo “Stazione Appaltante”); diversamente il medesimo declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all' art. 65, comma 2, lett.b) e d) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

## **ART. 2 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE ED IMPORTI**

Oggetto della presente procedura è l'affidamento della gestione per anni 2 (due), a far data dal 01/01/2025, con relativa manutenzione ordinaria dell'impianto sportivo “Ippodromo di Agnano”, struttura di proprietà del Comune di Napoli sita alla Via Raffaele Ruggiero snc.

La gestione dell'impianto comporta lo svolgimento delle attività finalizzate ad un utilizzo ottimale della struttura sportiva in questione, coerente con la destinazione dell'impianto stesso ed al raggiungimento degli scopi di carattere anche non imprenditoriale indicati in premessa.

Per quanto disposto dall'art. 177, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, la maggior parte dei ricavi di gestione del Concessionario sarà costituito dal diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio medesimo, pertanto, ai sensi dei commi 1 e 2 del richiamato articolo, l'affidamento della Concessione comporta il trasferimento del rischio operativo in capo al Concessionario.

Stante la obbligatorietà del sopralluogo di cui all'art. 4 del presente Disciplinare di gara, il concessionario, formulando la propria offerta, accetta *de plano* l'impianto nel suo attuale stato di conservazione. Pertanto, in caso di qualsivoglia eventuale difetto strutturale e/o difformità tale per cui si renda necessario un intervento di riqualificazione, lo stesso è ad esclusivo carico del concessionario, senza alcuna possibilità di rivalsa nei confronti dell'Ente concedente.

Il Concessionario dovrà svolgere la manutenzione ordinaria dell'impianto in modo da garantirne il regolare utilizzo per tutta la durata della Concessione.

Eventuali accadimenti di carattere eccezionale, verificatisi dopo l'avvio dell'esecuzione del contratto, che implicino necessariamente interventi di manutenzione straordinaria, saranno ad esclusivo carico del concessionario nei limiti dell'importo indicato nella voce "oneri forfettari per manutenzione" del PEF presentato dal Concedente, aumentato del 50%. Tali accadimenti, se verificatisi, dovranno essere preventivamente e tempestivamente comunicati a mezzo PEC all'Ente Concedente prima della esecuzione dei relativi interventi. In seguito alla predetta comunicazione, il Concedente si attiverà per le determinazioni del caso. Nella ipotesi in cui il concessionario non invii al Concedente la predetta comunicazione, nei termini e con i modi stabiliti dal presente comma, i costi per l'esecuzione dei relativi interventi saranno ad esclusivo carico del concessionario senza alcuna possibilità di rivalsa nei confronti dell'Ente concedente, e senza che tali somme concorrano al raggiungimento dell'importo indicato dalla summenzionata voce del PEF presentato dal Concedente, aumentato del 50%.

In caso di interventi manutentivi di carattere straordinario resisi necessari durante la Concessione, il Concessionario non in possesso dei requisiti eventualmente richiesti dalla normativa, potrà avvalersi, per l'esecuzione dei lavori, di soggetti in possesso dei relativi requisiti e certificazioni previsti dal Codice.

È fatto obbligo al Concessionario di fornire all'Amministrazione, entro la prima decade del mese di dicembre, rendiconto dettagliato degli eventuali interventi effettuati e dei relativi costi sostenuti durante l'anno.

Il predetto rendiconto, opportunamente analizzato dall'Ente Concedente, potrà eventualmente, e se ne ricorrono i presupposti, condurre alla ipotesi di cui all'art. 192 del Codice.

Al termine della concessione, tutte le eventuali migliorie apportate dal Concessionario all'impianto ippico resteranno di piena ed esclusiva proprietà del Comune di Napoli.

L'oggetto della Concessione si compone, nello specifico, delle seguenti prestazioni:

Descrizione attività	Prestazione	CPV	Importo
Servizio di gestione impianto ippico	Principale	92610000-0	€ 7.504.780,86

Il valore complessivo stimato della Concessione, calcolato sulla base di quanto previsto dagli artt. 174, 3° comma, e 179 del Codice, è costituito dal presunto fatturato totale del Concessionario, al netto dell'IVA, derivante dalla gestione dell'impianto (così come determinato nell'allegato PEF).

Tale valore, al netto della operatività della clausola di salvaguardia di cui al 2° comma dell'art. 179 del Codice, è stimato in € 7.504.780,86 (settemilionicinquecentoquattromilasettecentoottanta/86) IVA esclusa, come risulta dall'allegato Piano Economico Finanziario.

Il canone mensile, per l'intera durata della Concessione, soggetto a rialzo nell'offerta economica è pari ad € 12.204,00 mensili oltre IVA.

### **ART. 3 – DURATA DELLA CONCESSIONE**

La Concessione, che decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto, in linea con quanto prescritto dall'art. 178 del Codice, avrà la durata di anni 2 (due), a far data dal 01/01/2025, e non potrà essere prorogata stante l'applicazione dell'art. 178 comma 5, ai sensi del quale la durata dei contratti di concessione non è prorogabile, salvo per la revisione di cui all'articolo 192, comma 1.

Alla sottoscrizione del contratto seguirà la tempestiva consegna dell'impianto, fatta constatare da apposito verbale. Nelle more della stipula del contratto, per il tempo necessario all'acquisizione e al controllo della documentazione, nonché al decorso del termine dilatorio, sarà possibile autorizzare, con atto dirigenziale, gli accessi all'impianto sportivo al provvisorio Aggiudicatario.

E' fatta salva la disciplina di cui all'art. 189 del Codice.

#### **ART. 4 – SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO**

Il sopralluogo, data la grandezza e la complessità dell'impianto ed il valore della Concessione, è obbligatorio (art. 8 comma 1 lettera b della Legge 120/2020) e possibile attraverso formale richiesta che i concorrenti dovranno inviare alla Stazione Appaltante, non oltre quindici giorni dalla data di scadenza dei termini per la presentazione delle offerte, all'indirizzo pec: [promozione.attivitasportive@pec.comune.napoli.it](mailto:promozione.attivitasportive@pec.comune.napoli.it), indicando nome e cognome, con i relativi dati anagrafici delle persone incaricate di effettuarlo e l'indirizzo di posta elettronica certificata alla quale indirizzare la convocazione.

Si precisa che l'accesso per il sopralluogo è consentito esclusivamente al personale autorizzato e verrà effettuato nei soli giorni stabiliti dal RUP, data e luogo saranno comunicati con almeno due giorni di anticipo.

Il sopralluogo potrà essere effettuato dal rappresentante legale, dal direttore tecnico del concorrente, come risultante da certificato CCIAA/ALBO/REGISTRO o da altro soggetto munito di delega, purché dipendente dell'operatore economico concorrente.

In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, il sopralluogo potrà essere effettuato da un incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché muniti di delega di tutti detti operatori.

Viste le notevoli dimensioni dell'impianto ippico, il sopralluogo potrà effettuarsi anche in più accessi. Al fine di esercitare tale facoltà, l'operatore economico dovrà farne esplicita menzione nella richiesta di sopralluogo.

Non si effettueranno sopralluoghi oltre il termine di 10 giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione delle offerte.

#### **ART. 5 – SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA**

Gli operatori economici di cui all'art. 1, lettera l) dell'allegato I.1, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 65 del Codice.

In sede di offerta i concorrenti dovranno specificare le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, con l'impegno di questi a realizzarle, ai sensi dell'art. 68, comma 2 del Codice.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice e 66, comma 1, lettera g), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre.

Ai sensi dell'art. 68, comma 1, gli operatori economici possono presentare offerte in forma di raggruppamento temporaneo, nonché di consorzio ordinario, anche se non ancora costituiti.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso se sono integrati i presupposti di cui all'art. 95, comma 1 lettera d), ossia nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:



- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 65, comma 2 lett. g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete - soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete - contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 65, comma 1, lett. b), c), d) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti.

A tal fine, se la rete è dotata di organo con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 68 comma 5 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

## **ART. 6 – REQUISITI GENERALI**

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.



In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 6 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 6 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

### **6.1 Self cleaning**

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

### **6.2 Altre cause di esclusione**

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

## **ART. 7 – REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA**

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

Ai sensi dell'art. 91, comma 3, lett. b) e dell'art. 183, comma 1, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

### **7.1 Requisiti di idoneità professionale, ex art. 100 comma 1 lett. a) del Codice:**

Iscrizione alla CCIAA, con oggetto sociale attinente alla gestione di impianti sportivi.

Ai concorrenti appartenenti ad altro Stato membro, si applica quanto prescritto dall'art. 100, comma 3 del Codice.

Per la comprova del requisito, la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di Pubbliche Amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

### **7.2 Requisiti di capacità economico-finanziaria, ex art. 100 comma 1 lett. b) del Codice:**

Fatturato globale, maturato complessivamente nel miglior triennio, anche non consecutivo, dell'ultimo quinquennio 2018-2022, pari almeno ad € 938.097,60 e cioè pari al 25% del valore stimato annuo della concessione.

Detto requisito è richiesto in quanto si tratta di servizio che deve essere garantito secondo standard elevati atti a garantire la sostenibilità del progetto che prevede costi a carico dell'aggiudicatario per la realizzazione del progetto stesso.

I mezzi di prova sono quelli indicati nell'Allegato nr. II.8 al Codice.

### **7.3 Requisiti di capacità tecnico-professionale, ex art. 100 comma 1 lett. c) del Codice.**

7.3.1 Il concorrente deve dimostrare di possedere i seguenti requisiti:

- a) aver ottenuto il riconoscimento dell'A.S.S.I. e/o Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (già Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali) e del Turismo o di analogo ente di livello europeo, al fine di certificare un'esperienza consolidata nel settore;
- b) aver gestito direttamente con funzioni direttivo-organizzative, nell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, un ippodromo nel quale si sono svolte giornate di corse inserite nel circuito nazionale (calendari A.S.S.I. e/o Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e del Turismo), o nel calendario del paese di appartenenza.

### **7.4 Comprova dei requisiti**

Ai sensi dell'art. 99 e dell'art. 183, comma 8 del Codice, la Stazione Appaltante prima di aggiudicare la gara, procede alla verifica dei requisiti speciali e generali dichiarati dal concorrente primo classificato.

La Stazione Appaltante ha, comunque, la facoltà di procedere, durante l'espletamento della gara, ad una verifica a campione dei requisiti dichiarati.

### **7.5 Indicazioni sui requisiti speciali nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE**

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

#### **7.5.1 Requisiti di idoneità professionale**

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 7.1 deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

#### **7.5.2 Requisito di capacità economico finanziaria**

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 7.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso.

#### 7.5.3 Requisiti di capacità tecnico-professionale

I requisiti di cui al precedente punto 7.3 lett. a) b) e c) devono essere posseduti, attesa la non frazionabilità, da almeno un componente del raggruppamento.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

### **7.6. Indicazioni sui requisiti speciali nei consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane, consorzi stabili**

#### 7.6.1 Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 7.1 deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

#### 7.6.2 Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

### **7.7 Affidamento alle capacità di altri soggetti**

Ai sensi dell'art. 183 comma 9, per soddisfare le condizioni di partecipazione, ove opportuno e nel caso di una particolare concessione, l'operatore economico può affidarsi alle capacità di altri soggetti, indipendentemente dalla natura giuridica dei suoi rapporti con loro. Se un operatore economico vuole fare affidamento sulle capacità di altri soggetti deve dimostrare all'ente concedente che disporrà delle risorse necessarie per l'intera durata della concessione, mediante presentazione dell'impegno, sottoscritto digitalmente, di detti soggetti. Per quanto riguarda la capacità finanziaria, l'operatore economico e i soggetti in questione sono responsabili in solido dell'esecuzione del contratto.

## **ART. 8 – SUBAPPALTO**

In caso di subappalto si applica quanto prescritto dagli artt. 188 e 119 del Codice.

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

I soggetti affidatari dei contratti di cui al codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante; il subappalto senza autorizzazione è sanzionato dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

L'affidatario deve trasmettere il contratto di subappalto alla stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.

Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. È altresì fatto obbligo di acquisire autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Per ogni altro aspetto non richiamato nel presente Disciplinare si rimanda all'art 119 del Codice.

## ART. 9 – CAUZIONI

### 10.1 CAUZIONE PROVVISORIA di cui all'art. 106 del Codice

L'offerta è corredata da una cauzione provvisoria pari all'1% del valore della Concessione, ovvero pari ad € 75.047,81, nelle forme e con i modi di cui all'art. 106, commi 2 e 3, del Codice.

La percentuale di calcolo della cauzione provvisoria è stata ridotta dal 2% all'1%, ai sensi dell'art. 106, comma 1 del Codice, per rendere l'importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto dell'affidamento e al contempo per consentire la più ampia partecipazione alla procedura *de quo* tenuto conto dell'elevato valore della concessione e della contrazione del mercato dovuta all'emergenza epidemiologica prima ed ai conflitti bellici in atto poi.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto IBAN IT44 V030 6903 4961 0000 0046 116;

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

[http://www.ivass.it/ivass/impresе\\_jsp/HomePage.jsp](http://www.ivass.it/ivass/impresе_jsp/HomePage.jsp)

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per **180 giorni** dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
  1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
  2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
  3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati:

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
  - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
  - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c. Riduzione del 10% cumulabile con quelle di cui alle precedenti lettere a) e b) in caso di presentazione di garanzie fideiussorie gestite mediante ricorso a piattaforme telematiche;
- d. Riduzione del 20%, in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni/marchi: UNI EN ISO 14001 (Sistemi di gestione ambientale), UNI ISO 45001 (Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro) Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:
  - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
  - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione;

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Polizze in caso di aggiudicazione: vedi art. 5.2 del Capitolato.

## **ART. 10 – CONTRIBUTO ANAC**

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € **220,00** secondo le modalità di cui alla delibera

ANAC n. 621 del 20 dicembre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 16 marzo 2023 e sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara".

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

## **ART. 11 – SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

In particolare:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un termine pari a cinque giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla stazione appaltante che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

## **ART. 12 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA**

Ai sensi dell'art. 91, comma 1, del Codice, la presente procedura è gestita integralmente con modalità telematica e, pertanto, verranno ammesse solo le offerte presentate attraverso la piattaforma telematica raggiungibile all'indirizzo <https://acquistitelematici.comune.napoli.it>. Non saranno ritenute valide offerte presentate in forma cartacea o a mezzo PEC o qualsivoglia altra modalità di presentazione. Per partecipare alla procedura, i soggetti interessati dovranno:

1. collegarsi al profilo committente all'indirizzo <https://acquistitelematici.comune.napoli.it> e, selezionando la procedura, registrarsi al Portale Appalti, attivando la funzione "Registrati", presente nella sezione Bandi di gara e contratti – "Accesso Operatori Economici";
2. accedere al Portale con le credenziali ottenute in fase di registrazione;
3. prendere visione delle istruzioni per partecipare alla gara telematica fornite nel "Manuale Operativo partecipazione Gare Telematiche", disponibile sulla piattaforma;
4. disporre di firma digitale valida del soggetto che sottoscrive l'istanza di partecipazione e l'offerta. Il plico telematico per l'ammissione alla gara dovrà pervenire mediante l'utilizzo della piattaforma telematica raggiungibile dal sito: <https://acquistitelematici.comune.napoli.it> nei termini indicati nel bando di gara. Oltre il termine predetto il sistema telematico non consentirà la trasmissione dell'offerta. Non saranno ammesse offerte presentate in modalità cartacea o via pec.

N.B. L'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella documentazione offerta economica, costituirà causa di esclusione. Verranno, altresì, escluse le offerte plurime, condizionate o alternative.

La piattaforma telematica prevede il caricamento delle seguenti buste digitali/plichi telematici:

- Busta A – Contenente DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA;
- Busta B – Contenente OFFERTA TECNICA;
- Busta C – Contenente OFFERTA ECONOMICA.

L'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica costituirà causa di esclusione.

Tutta la documentazione dovrà essere redatta in lingua italiana o accompagnata da traduzione asseverata.

Tutte le dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Si precisa che l'offerta deve essere sottoscritta digitalmente, pena l'esclusione, dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, i suddetti documenti devono essere sottoscritti da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione di imprese o consorzio.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.



Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

**Si precisa, inoltre, che ogni singolo documento prodotto digitalmente non dovrà superare la dimensione di 50 MB; la dimensione totale del plico telematico non dovrà superare 1 GB.**

## **ART. 13 CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

Il Plico telematico, Busta A, contiene la seguente documentazione:

**13.1 CAUZIONE PROVVISORIA** di cui all'art.10.1, corredata da eventuale documentazione *ex* art. 106 del Codice.

### **13.2 ISTANZA DI PARTECIPAZIONE**

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- a) i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- b) di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;

- c) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- d) di applicare il CCNL degli Impianti e delle Attività Sportive 2022/2025 o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge 76/20;
- e) per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- f) per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- g) di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui all'art. 21.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- a) dal concorrente che partecipa in forma singola;
- b) nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- c) nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- d) nel caso di aggregazioni di retisti:

- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

- se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

- e) nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura.

Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da € 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato pdf.

Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

### **13.3 DGUE**

Il concorrente compila il modello di DGUE, messo a disposizione dalla S.A.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1 lettera a) commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti con cui il pubblico ministero esercita l'azione penale ai sensi dell'articolo 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale (formulazione dell'imputazione o richiesta di rinvio a giudizio) e i provvedimenti cautelari personali o reali del giudice penale, se antecedenti all'esercizio dell'azione penale, adottati in relazione alla contestata commissione dei reati di cui all'articolo 94, comma 1, del codice e alla contestata o accertata commissione dei reati di cui all'articolo 98, comma 4, lettera h) del codice, emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- i provvedimenti sanzionatori esecutivi irrogati dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato o da altra autorità di settore, adottati nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la

stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni relative all'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 94 del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 94 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Il DGUE deve essere firmato digitalmente da ciascun soggetto competente alla compilazione e inserito nell'apposito campo.

**13.4 DICHIARAZIONI – FIRMATE DIGITALMENTE** e inserite nell'apposito campo obbligatorio "*Autocertificazione*" – rese ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 e dell'art. 65 del D.Lgs. n. 82/2005 (ovvero per i concorrenti residenti all'estero secondo la legislazione dello Stato di appartenenza), con le quali il concorrente attesta:

1. di essere a conoscenza e di accettare, ai sensi dell'art. 52 della L.R. n. 3/2007, l'obbligo di attuare in favore dei propri dipendenti e/o collaboratori condizioni economiche e contrattuali non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria, nonché di essere a conoscenza del vincolo per la Stazione Appaltante di subordinare l'aggiudicazione ed i pagamenti degli acconti e del saldo alla verifica del DURC;
2. che il prezzo offerto desunto dal computo metrico redatto dall'Aggiudicatario tiene conto degli oneri previsti dall'osservanza delle norme per la sicurezza fisica dei lavoratori e del costo del lavoro, così come previsto dalla Legge n. 327/2000, nonché degli obblighi in materia di sicurezza e della condizione di lavoro, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii;
3. di essere a conoscenza delle norme in materia antimafia di cui alla Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., al D.L. n. 187/2010 e ss.mm.ii. ed al D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;
4. di essere a conoscenza e di accettare tutte le norme pattizie contenute nel "Protocollo di Legalità" sottoscritto dal Comune di Napoli e dalla Prefettura di Napoli in data 1/08/2007, pubblicato e prelevabile sul sito internet della Prefettura e del Comune di Napoli e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti, richiamando, in particolare, gli artt. 2 e 8 (vedasi successivo art. 19 "Informazioni Complementari", ove vengono riportati per esteso);
5. di impegnarsi a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari *ex* Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.;
6. l'impegno a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione intervenuta negli organi societari;
7. di essere a conoscenza e di accettare le condizioni richiamate dal Documento Unico di Programmazione 2023/2025 del Comune di Napoli, c.d. Programma 100 della Relazione Previsionale e Programmatica (per cui l'aggiudicazione è subordinata all'iscrizione nell'anagrafe dei contribuenti, ove dovuta, ed alla verifica dei pagamenti dei tributi locali IMU, Tarsu e Tosap/Cosap), pubblicato sul sito del Comune di Napoli all'indirizzo: [www.comune.napoli.it/risorsestrategiche](http://www.comune.napoli.it/risorsestrategiche);
8. di essere a conoscenza dell'obbligo di osservanza del Codice di Comportamento adottato dall'Ente con Deliberazione di G.C. n. 254 del 24/04/14 e ss.mm.ii, in ultimo Deliberazione di G.C. n. 217 del 29/04/2017, che, all'art. 2 comma 3, dispone l'applicazione del Codice anche alle imprese fornitrici di beni e servizi o che realizzano opere in favore del Comune di Napoli; attesta, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del predetto Codice di Comportamento, di non aver concluso, contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a dipendenti di codesta Amministrazione comunale, anche non più in servizio, che negli ultimi tre anni abbiano esercitato poteri istruttori, autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione comunale in procedimenti in cui la controparte sia stata interessata; si impegna altresì a non conferire tali incarichi per l'intera durata del contratto, consapevole delle conseguenze previste dall'art. 53 comma 16/ter del D.Lgs. n. 165/2001;

**N.B. – Le sanzioni applicabili all'impresa affidataria, in caso di violazione di quanto disposto dal Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Ente, sono quelle previste nel Patto di**

**Integrità adottato dall'Ente (art. 20 comma 7 del Codice di Comportamento). In caso di gravi e reiterate violazioni delle suddette disposizioni, il presente contratto sarà unilateralmente risolto dall'Amministrazione comunale.**

9. di impegnarsi a rispettare, ai sensi dell'art. 57 del Codice, gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro, stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X;

10. di essere a conoscenza che, ai sensi degli artt. 107, comma 2 e 184, comma 5, del Codice, la Stazione Appaltante può decidere di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, se ha accertato che l'offerta non soddisfa gli obblighi di cui al suddetto articolo;

11. per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17 comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. n. 633/1972 e a comunicare alla Stazione Appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

12. di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la Stazione Appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;

**oppure**

13. di non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la Stazione Appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 35 comma 4, lett. a), del Codice;

14. di essere informato, ai sensi della normativa vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara;

15. con esplicita dichiarazione, dichiarare i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 94 comma 3 del Codice, ovvero indicare la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

16. per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019. (Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto);

17. di impegnarsi alla piena attuazione del piano finanziario ed al rispetto dei tempi previsti dallo stesso per la realizzazione degli investimenti;

18. di essere a conoscenza che, in caso di mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento entro dodici mesi dalla data di sottoscrizione del contratto di Concessione, si procederà alla risoluzione del rapporto e il Concessionario non avrà diritto ad alcun rimborso delle spese sostenute;

19. (**clausola sociale**) di impegnarsi, ai sensi dell'art. 57 del Codice, ad attuare misure orientate tra l'altro a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, la stabilità occupazionale del personale già impiegato, nonché l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto o della concessione e alle prestazioni da eseguire anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché a

garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare.

**Le dichiarazioni, di cui al presente punto, vanno rese e firmate digitalmente anche dalle imprese mandanti e dalle consorziate esecutrici ed inserite nell'apposito campo obbligatorio "Autocertificazione".**

### **13.5 Impegno sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 183 comma 9 del Codice**

Ai sensi dell'art. 183 comma 9, per soddisfare le condizioni di partecipazione, ove opportuno e nel caso di una particolare concessione, l'operatore economico può affidarsi alle capacità di altri soggetti, indipendentemente dalla natura giuridica dei suoi rapporti con loro. Se un operatore economico vuole fare affidamento sulle capacità di altri soggetti deve dimostrare all'ente concedente che disporrà delle risorse necessarie per l'intera durata della concessione, mediante presentazione dell'impegno, sottoscritto digitalmente, di detti soggetti. Per quanto riguarda la capacità finanziaria, l'operatore economico e i soggetti in questione sono responsabili in solido dell'esecuzione del contratto.

### **13.6 Attestazione dell'avvenuto versamento del contributo all'ANAC.**

I concorrenti allegano nella sezione della piattaforma documentazione attestante l'avvenuto versamento del contributo di cui al par. 11.

### **13.7 Patto di Integrità, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa concorrente.**

Modello predisposto e messo a disposizione nel portale telematico nella sezione dedicata alla gara, raggiungibile dal sito: <https://acquistitelematici.comune.napoli.it> e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa concorrente. Lo stesso dovrà essere firmato digitalmente anche dai legali rappresentanti delle imprese mandanti, delle imprese ausiliarie e delle consorziate esecutrici. Lo stesso dovrà essere inserito nell'apposito campo obbligatorio "Patto di Integrità".

### **13.8 PASSOE**

Documento PassOE sottoscritto dai legali rappresentanti, che attesta l'avvenuta registrazione al sistema FVOE. A tal fine si richiama la Delibera Anac n. 464 del 27 luglio 2022 (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 249 del 24 ottobre 2022). Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul portale FVOE secondo le istruzioni ivi contenute. Lo stesso in scansione digitale dovrà essere inserito nell'apposito campo obbligatorio dedicato al PassOE. La mancata allegazione del PassOE, purché richiesto prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta, non determina esclusione del partecipante ma l'attivazione della procedura di soccorso istruttorio.

### **13.9 DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI**

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto "Domanda di partecipazione".

#### **Per i raggruppamenti temporanei già costituiti**

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 68, comma 2 del Codice, le parti del servizio/fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

#### **Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti**

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 68, comma 2 del Codice, le parti del servizio/fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

### **Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti**

- dichiarazione attestante:

1. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
2. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 68 comma 1 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
3. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 68 comma 2 del Codice, le parti del servizio/fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

### **Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica**

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;

- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

### **Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

### **Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:**

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs.



82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

**Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo DOCUMENTAZIONI E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.**

#### **ART. 14 – BUSTA B - OFFERTA TECNICA**

L'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del soggetto partecipante e, in caso di RTI non ancora costituito, da ciascun componente dello stesso.

L'offerta tecnica non sottoscritta non è valida ed è causa di esclusione.

L'offerta tecnica è costituita dai seguenti documenti composti da cartelle formato A4 i cui contenuti sono di seguito descritti:

##### **Progetto di gestione dell'impianto ippico.**

Il progetto gestionale dovrà illustrare e mettere in evidenza i seguenti aspetti:

- a) modalità di gestione dell'attività che si intende svolgere e di eventuali ulteriori attività sportive compatibili con l'uso dell'impianto, indicando le attività sportive che si propone di far praticare e loro valenza formativa, sociale, ambientale, promozionale agonistica, bacino potenziale di utenza ecc.;
- b) proposte dell'uso pubblico e sociale dell'impianto sportivo (es. progetti specifici per attività dedicate anche a persone diversamente abili, alla solidarietà sociale e all'inclusione), attraverso il collegamento con la rete territoriale (Enti pubblici, scuole centri di formazione, ASL, enti ed associazioni del territorio in cui insiste l'impianto);
- c) il modello organizzativo previsto per la gestione delle attività sportive all'interno dell'impianto, esplicitando con chiarezza e completezza gli organigrammi presentati, il rispettivo ruolo del personale impiegato nell'erogazione del servizio nonché il livello di formazione, in grado di garantire che il servizio oggetto del presente disciplinare sia svolto in piena sicurezza, efficienza e in conformità delle disposizioni normative vigenti ed, in particolare, della L.R. 9 marzo 2006 n. 8 e s.m.i.;
- d) le attività culturali, aggregative e educative rivolte al territorio su cui insiste l'impianto, compatibili con l'impianto stesso e la sua destinazione, incluse modalità di accesso libero all'impianto da parte dei singoli cittadini e dell'associazionismo, tempi, spazi e modalità, anche con riferimento alla realizzazione di strutture e/o aree attrezzate per lo svolgimento di concerti, manifestazioni, grandi spettacoli, ecc.;
- e) piano di gestione operativa dell'impianto (tempi di utilizzazione, orari, frequenze, stagionalità, custodia, manutenzione, pulizia);
- f) programma di promozione e comunicazione per la valorizzazione ottimale dell'impianto.

**In detta relazione non dovranno essere riportati, a pena di esclusione, elementi quantitativi oggetto di valutazione nell'offerta economica.**

L'offerta tecnica dovrà essere predisposta seguendo l'articolazione della griglia di valutazione e dovrà contenere ogni elemento utile ai fini dell'attribuzione del punteggio ed essere inserita, una volta completato il caricamento della documentazione amministrativa, nell'apposito campo.

L'offerta tecnica NON dovrà contenere, a pena di esclusione:

- una riduzione delle prestazioni previste dal disciplinare di gara;
- le proposte tra loro alternative.

Le prestazioni dedotte nell'offerta tecnica costituiranno vincolo contrattuale e non potranno dare adito a nessun tipo di richiesta da parte del Concessionario. Il loro inadempimento sarà sanzionato con la risoluzione espressa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., in quanto la gravità dell'inadempimento è connessa all'importanza di tali prestazioni ai fini dell'offerta e dell'esito di gara.

L'operatore economico **allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza**, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare.

## **ART. 15 – OFFERTA ECONOMICA**

L'offerta economica dovrà essere firmata digitalmente dal soggetto munito di rappresentanza e, in caso di costituendo RTI/consorzio ordinario o GEIE, da ciascuna impresa riunita o consorziata.

L'offerta economica deve contenere:

- l'indicazione del rialzo percentuale sul canone posto a base di gara;
- l'indicazione dei costi aziendali e dei costi della manodopera, ai sensi dell'art.108 comma 9 del Codice.

**L'importo relativo alla voce “oneri forfettari per manutenzione” così come indicato nel PEF posto a base di gara dal Concedente, non può essere oggetto di offerta economica al ribasso.**

L'offerta economica deve essere corredata, a pena di esclusione, dalla seguente documentazione:

**Piano Economico Finanziario (PEF)** della Concessione asseverato, dimostrante la redditività dell'investimento e l'equilibrio economico della gestione e dell'investimento, dando conto del bilanciamento tra costi sostenuti, ricavi presunti, dimostrando, altresì, la congruità dell'utile percepito in relazione alla copertura degli investimenti e alla connessa gestione complessiva dei beni per tutto il periodo temporale prescelto.

Il **Piano economico finanziario** presentato in gara costituisce allegato del contratto di Concessione e non potrà essere oggetto di successiva revisione, salvo il caso in cui il Comune apporti variazioni ai presupposti e alle condizioni che determinano l'equilibrio del piano, o sopraggiungano norme legislative o regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l'esercizio della gestione.

Dovrà, inoltre, contenere il quadro di tutti i costi che l'Aggiudicatario dovrà sostenere, comprensivo di tutti i costi di gestione per tutto l'arco temporale della Concessione.

Nel PEF dovrà essere esplicitato il valore delle spese di manutenzione ordinaria previste per ogni anno di gestione.

Il PEF, inoltre, dovrà essere adeguatamente documentato al fine di comprovare la sostenibilità economico-finanziaria dell'operazione, sulla scorta dell'offerta complessivamente formulata.

**Prima di assegnare il punteggio all'offerta economica la commissione aggiudicatrice verifica l'adeguatezza e la sostenibilità del piano economico-finanziario**, ai sensi dell'art. 185, comma 5 del codice.

## **ART. 16 – VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA**

Ai fini dell'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la Commissione di gara attribuirà, un totale di 100 punti massimi così suddivisi:

<b>Offerta Tecnica</b>	<b>fino a 70 punti</b>
<b>Offerta Economica</b>	<b>fino a 30 punti</b>

### **OFFERTA TECNICA – Massimo 70 punti**

La documentazione tecnica presentata da ciascun partecipante sarà esaminata e valutata, antecedentemente l'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, da una apposita Commissione giudicatrice, individuata dalla Stazione Appaltante, la quale attribuirà a suo insindacabile giudizio il punteggio.

In particolare, il punteggio verrà attribuito in base ai seguenti criteri:

<b>Nr. criterio</b>	<b>Nr. subcriterio</b>	<b>Offerta Tecnica Descrizione Criteri</b>	<b>Valore subcriterio</b>	<b>Valore criterio</b>	<b>Tipologia criterio Qualitativo (QL) o Quantitativo (QN)</b>
<b>1</b>	<b>Progetto di gestione Punti 70</b>				
	1.1	Modalità di gestione delle attività e dei servizi sportivi (attività sportive compatibili con l'uso dell'impianto, indicando le attività sportive che si propone di far praticare e loro valenza formativa, sociale, ambientale, promozionale agonistica, bacino potenziale di utenza) come esplicitato al comma 1 lettera a) art. 14	Punti 20		QL
	1.2	Proposte dell'uso pubblico e sociale dell'impianto sportivo (es. progetti specifici per attività dedicate anche a persone diversamente abili, alla solidarietà sociale e all'inclusione), attraverso il collegamento con la rete territoriale (Enti pubblici, scuole centri di formazione, ASL, enti ed associazioni del territorio in cui insiste l'impianto)	Punti 20		QL
	1.3	Modello organizzativo previsto per la gestione dell'impianto, esplicitando con chiarezza e completezza gli organigrammi presentati, il rispettivo ruolo del personale impiegato nell'erogazione del servizio, nonché il livello di formazione, in grado di garantire che il servizio oggetto del presente disciplinare sia svolto in piena sicurezza, efficienza e in conformità delle disposizioni normative vigenti ed	Punti 8		QL

		in particolare della L.R. 9 marzo 2006 n. 8 e s.m.i..			
	1.4	Servizi migliorativi e proposte innovative (attività culturali, aggregative ed educative rivolte al territorio su cui insiste l'impianto, compatibili con lo stesso e la sua destinazione, incluse modalità di accesso libero all'impianto da parte dei singoli cittadini e dell'associazionismo, tempi spazi e modalità)	Punti 10		QL
	1.5	Piano di gestione operativa dell'impianto (tempi di utilizzazione, orari, frequenze, stagionalità, custodia, pulizia)	Punti 10		QL
	1.6	Programma di promozione e comunicazione per la valorizzazione ottimale dell'impianto.	Punti 2		
		<b>Totale punti offerta tecnica</b>	<b>Punti 70</b>		

#### CLAUSOLA DI SBARRAMENTO

L'operatore economico concorrente che non avrà totalizzato almeno **40 punti dei 70** punti complessivi previsti per l'offerta tecnica sarà escluso dalla gara, in quanto il progetto presentato sarà ritenuto insufficiente.

#### OFFERTA ECONOMICA - Massimo 30 punti

L'offerta economica terrà conto:

- dell'aumento dell'importo del canone annuo di Concessione offerto dal concorrente

Nr. criterio	Nr. subcriterio	Descrizione	Valore subcriterio	Valore criterio	Tipologia criterio Qualitativo (QL) o Quantitativo (QN)
		<b>Offerta Economica</b>		<b>Punti 30</b>	
2		Canone mensile offerto in aumento a quanto previsto a base d'asta inserito nel Piano Economico Finanziario	Punti 30		QN
		<b>Totale punti offerta economica</b>	<b>Punti 30</b>		

#### OFFERTA TECNICA 70 PUNTI

Ai fini del calcolo per l'offerta economicamente più vantaggiosa, la Commissione, nominata con Disposizione Dirigenziale del Dirigente del Servizio Promozione Attività Sportive dopo la scadenza

del termine per la presentazione delle offerte, applicherà, secondo quanto disposto dall'Allegato P del D.P.R. n. 207/2010, il seguente metodo: Aggregativo Compensatore.

$$C(a) = \sum_n [ W_i * V(a)_i ]$$

dove:

**C(a)** = indice di valutazione dell'offerta (a);

**n** = numero totale dei requisiti;

**W<sub>i</sub>** = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

**V(a)<sub>i</sub>** = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;

**Σ<sub>n</sub>** = sommatoria.

Per quanto riguarda gli **elementi qualitativi**, i coefficienti V(a)<sub>i</sub> saranno determinati attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari ai sottocriteri, secondo i valori di seguito indicati.

- a. il coefficiente 0 corrisponde a non valutabile;
- b. il coefficiente 0,20 corrisponde ad inadeguato;
- c. il coefficiente 0,40 corrisponde ad appena accettabile;
- d. il coefficiente 0,60 corrisponde a sufficiente;
- e. il coefficiente 0,80 corrisponde a buono;
- f. il coefficiente 1 corrisponde a ottimo.

Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procederà a trasformare la media dei coefficienti, attribuiti ad ogni criterio o sottocriterio da parte di tutti i commissari, in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate (poi si procederà a moltiplicare tale media definitiva per il punteggio massimo previsto per quel dato subcriterio). Qualora dovesse pervenire una sola offerta, non si procederà al calcolo dei coefficienti definitivi.

La media provvisoria e definitiva sarà arrotondata alla seconda cifra decimale.

### **OFFERTA ECONOMICA 30 PUNTI**

Per quanto riguarda gli elementi quantitativi di cui al punto 2 in tabella (misurabili attraverso un valore numerico), sarà applicata la seguente formula:

$$P = 30 * R_a / R_{max}$$

Per cui sarà attribuito il massimo punteggio pari a 30 al concorrente che proporrà il rialzo percentuale sul canone posto a base di gara più elevato (R<sub>max</sub>). Agli altri concorrenti sarà attribuito il punteggio proporzionale al rialzo offerto (R<sub>a</sub>), secondo la formula riportata. Nel caso di offerta pari a zero, il punteggio attribuito sarà pari a 0.

### **ART. 17 SVOLGIMENTO DELLA GARA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE**

Le operazioni di gara si svolgeranno nelle date indicate nel bando di gara e nelle successive date comunicate alle imprese concorrenti attraverso la piattaforma (via PEC).

Per assistere da remoto alle operazioni di gara, gli operatori economici registrati, dovranno accedere alla piattaforma digitale di gestione delle gare, al link indicato nel disciplinare, consultare la sezione "Elenco bandi di gara scaduti" ed identificare la procedura di gara di interesse. Le fasi della procedura saranno visualizzabili nella sezione "espletamento della gara". Il verbale di gara, terminata la seduta, sarà consultabile nell'apposita sezione della piattaforma, nonché nella sezione bandi di gara del sito web del Comune di Napoli.

La commissione giudicatrice viene nominata, ai sensi dell'art. 93 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, e su richiesta del RUP, svolge anche attività di supporto

per la verifica dell'anomalia. Essa viene affiancata in seduta pubblica da un segretario verbalizzante senza diritto di voto.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione. La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

Conformemente al Disciplinare per la nomina e la composizione delle commissioni giudicatrici e dei seggi di gara del Comune di Napoli approvato con Delibera di Giunta Comunale n.745 del giorno 01/12/2016 ed all'allegato I.2 al D.lgs. 36/2023, il RUP o il seggio di gara procede ad esaminare la documentazione amministrativa dei concorrenti, provvedendo:

- al controllo della completezza della documentazione amministrativa
- alla verifica della conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- al soccorso istruttorio, qualora ricorrano le ipotesi di cui all'art. 101 del Codice.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Espletati tutti gli adempimenti amministrativi, la commissione giudicatrice, nominata con apposita disposizione dirigenziale, procede allo sblocco, in seduta pubblica, della documentazione Offerta Tecnica delle concorrenti ammesse alla fase successiva della gara, per attestarne e validarne il contenuto. Indi, in una o più sedute riservate, procederà alla valutazione delle offerte tecniche ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui al precedente articolo. In successiva seduta pubblica, la commissione giudicatrice darà lettura dei punteggi attribuiti all'offerta tecnica, con relativa pubblicazione dei punteggi, e procederà allo sblocco della documentazione Offerta Economica, dando lettura dei relativi rialzi offerti.

Sarà, pertanto, stilata una graduatoria provvisoria, visibile da remoto, sulla base del punteggio ottenuto dalla somma dei punti attribuiti all'offerta tecnica e all'offerta economica.

La commissione procede alla proposta di aggiudicazione a favore del concorrente che ha conseguito il punteggio più alto.

L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida. In caso di gara deserta o infruttuosa si procederà ai sensi dell'art. 76 comma 2 lett. a) del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali posseduti dai concorrenti avverrà secondo le modalità di cui all'art. 7 del presente disciplinare.

Il Concedente, ai sensi dell'art. 21 *quinquies* della L. 241/1990, si riserva la facoltà di annullare la presente procedura per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario nonché nel caso in cui, in seguito alla presentazione di un *project financing*, venga data valutazione favorevole allo stesso.

## **ART. 18 AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO**

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto

di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 108, comma 10 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali verrà effettuata, ai sensi dell'art. 94 e 95, nei confronti dell'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i mezzi di prova di cui all'art. 107 del Codice e i documenti di cui all'art. 94 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 94 e del rispetto dei requisiti di ordine speciale di cui all'art. 100 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema FVOE.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria.

Successivamente si procede alle verifiche per il concorrente secondo in graduatoria, e in caso di ulteriore esito negativo si reitera il procedimento.

Il contratto è stipulato non prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro sessanta giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'art. 18, comma 2 del Codice e fatto salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione, ai sensi dell'art.106, comma 10.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare secondo le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Ai sensi dell'art.17, comma 8, l'esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni. L'esecuzione è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d'urgenza di cui al comma 9.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 124 comma 1 del Codice, la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture.

Le spese obbligatorie relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento sono a carico dell'aggiudicatario. L'importo massimo presunto delle spese obbligatorie di pubblicazione è pari a € **6.000**. Sono comunicati tempestivamente all'aggiudicatario eventuali scostamenti dall'importo indicato.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 119, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.



Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali, ai sensi dell'art. 18 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Ai sensi dell'art.17, comma 8, l'esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni. L'esecuzione è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d'urgenza di cui al comma 9.

Qualora la stazione appaltante, autorizzasse l'esecuzione anticipata nelle more della stipula contrattuale, la garanzia definitiva dovrà decorrere dalla data di effettivo inizio attività (e non dalla stipula contrattuale).

#### **ART. 19. - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Napoli, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

#### **ART. 20. - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi della normativa vigente, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

#### **ART. 21. - INFORMAZIONI COMPLEMENTARI**

Si applicano al presente appalto:

##### **21.1 Protocollo di Legalità**

Il Comune di Napoli, con deliberazione di G.C. 3202 del 05/10/07, ha preso atto del "Protocollo di Legalità", sottoscritto con la Prefettura di Napoli in data 1/8/2007, pubblicato e prelevabile sul sito internet della Prefettura di Napoli all'indirizzo [www.utgnapoli.it](http://www.utgnapoli.it), nonché sul sito Web del Comune di Napoli [www.comune.napoli.it](http://www.comune.napoli.it), unitamente alla Deliberazione di G.C. n. 3202 del 05/10/07. Gli articoli 2 e 8 del "Protocollo di Legalità", che contengono gli impegni e le clausole alle quali la stazione appaltante e l'aggiudicatario sono tenuti a conformarsi, sono integralmente riprodotti nel presente disciplinare di gara, che forma parte integrante e sostanziale del bando, evidenziando, inoltre, che le clausole di cui all'art. 8, rilevanti per gli effetti risolutivi, verranno inserite nel contratto o subcontratto per essere espressamente sottoscritte dall'aggiudicatario.

#### **PROTOCOLLO DI LEGALITA' IN MATERIA DI APPALTI**

Sottoscritto in data 1° agosto 2007 (estratto contenente gli articoli 2 ed 8)

##### **ART. 2**

- la stazione appaltante, oltre all'osservanza del decreto legislativo n. 163/06, del d.p.r. n. 252/98, nonché delle disposizioni di cui alla Legge Regionale n. 3 del 27/02/2007 sugli appalti pubblici, si conforma alle procedure e agli obblighi di seguito indicati;

- Relativamente agli appalti di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 250.000,00 euro, ovvero ai subappalti c/o subcontratti concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 100.000,00 euro, alle prestazioni di servizi e forniture pubbliche del valore pari o superiore a 50.000,00 euro; tutte somme al netto di IVA, la Stazione Appaltante:

a) assume l'obbligo, prima di procedere alla stipula del contratto d'appalto, ovvero all'autorizzazione ai subappalti c/o subcontratti, di acquisire dalla Prefettura di Napoli le informazioni antimafia di cui

all'art. 10 del D.P.R. n. 252/98, sul conto delle imprese interessate aventi sede legale anche al di fuori della provincia, fornendo, tassativamente, i dati di cui all'allegato 4 al decreto legislativo n. 490/1994;

b) allo scopo di acquisire ogni utile elemento informativo, atto ad individuare gli effettivi titolari delle imprese e verificare la sussistenza o meno di cointeressenze di soggetti legati ad associazioni criminali mafiose, si impegna ad inserire nei bandi di gara l'obbligo per le imprese interessate di comunicare i dati relativi alle società e alle imprese chiamate a realizzare, a qualunque titolo, l'intervento, anche con riferimento ai loro assetti societari ed a eventuali successive variazioni;

c) si impegna a richiamare nei bandi di gara l'obbligo, per le imprese esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e forniture, della osservanza rigorosa delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando che le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta, ponendo a carico della impresa aggiudicataria gli oneri finanziari per la vigilanza dei cantieri e procedendo, in caso di grave e reiterato inadempimento, alla risoluzione contrattuale c/o revoca dell'autorizzazione al subappalto; si considera, in ogni caso, inadempimento grave:

I. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;

II. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;

III. l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio;

decorso il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta di rilascio delle informazioni antimafia, ovvero, nei casi d'urgenza, anche immediatamente dopo la richiesta, procede alla stipula del contratto o alla autorizzazione al subappalto o al subcontratto, nelle more del rilascio del provvedimento prefettizio, previa esibizione, da parte delle imprese interessate, del certificato camerale con la dicitura antimafia di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 252/98. Qualora, dalle verifiche eseguite dalla Prefettura, siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo, ovvero dovessero emergere ipotesi di collegamento formale c/o sostanziale con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse, si impegna a rendere operativa una specifica clausola che preveda espressamente la risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero a procedere alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto; in tal caso, a carico dell'impresa nei cui confronti siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo dovrà essere applicata anche una penale a titolo di liquidazione del danno, salvo comunque, il maggior danno nella misura del 10% del valore del contratto, ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la Stazione Appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute, in relazione alla prima erogazione utile;

d) fuori dalle ipotesi disciplinate dalla precedente lettera c), si obbliga a procedere alla risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale, ovvero alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, ovvero le ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse, dovessero emergere successivamente alla stipula del contratto o all'autorizzazione al subcontratto;

e) si impegna ad inserire nei bandi di gara la facoltà di non stipulare il contratto e di non autorizzare il subappalto o il subcontratto, ovvero, se il contratto sia già stipulato o l'autorizzazione già concessa, di procedere alla risoluzione del vincolo contrattuale o alla revoca dell'autorizzazione al subappalto (clausola di gradimento), qualora vengano acquisiti elementi o indicazioni rilevanti ai fini delle valutazioni discrezionali ammesse dalla legge, così come previsto dall'art. 10, comma 9, del D.P.R. n. 252/98;

f) si obbliga a non autorizzare subappalti a favore di imprese che abbiano partecipato alla procedura di aggiudicazione dell'appalto o della fornitura, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche;

- g) si impegna, nel caso in cui vengano acquisite informazioni dal valore interdittivo nei confronti di imprese affidatarie di subappalti e/o subcontratti, a valutare la possibilità di concedere all'impresa aggiudicataria una proroga dei termini per il completamento dei lavori e/o per la fornitura dei servizi;
- h) si impegna ad inserire nei bandi di gara l'obbligo per le imprese interessate di:

I. accendere, dopo la stipula del contratto, uno o più conti contraddistinti dalla dicitura "Protocollo di Legalità" con la Prefettura di Napoli (nel seguito "conto dedicato") presso un intermediario bancario ed effettuare, attraverso tali conti ed esclusivamente mediante bonifico bancario, tutti gli incassi e i pagamenti superiori a tremila euro relativi ai contratti connessi con l'esecuzione dell'opera, ovvero con la prestazione del servizio o della fornitura, ivi compresi il reperimento, effettuato in Italia e all'estero, delle necessarie risorse finanziarie ed il loro successivo rimborso, da effettuarsi anche per il tramite di terzi ai fini delle esigenze di finanziamento di cui all'art. 9 comma 12, del Decreto Legislativo n. 190/02, con esclusione dei pagamenti a favore di dipendenti, enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, prevedendo, in caso di inosservanza, senza giustificato motivo, l'applicazione di una penale nella misura del 10% dell'importo di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, mediante detrazione automatica dell'importo dalla somma dovuta in relazione alla prima erogazione utile; l'impresa dovrà, altresì, incaricare l'intermediario bancario di trasmettere, mensilmente, per via telematica, alla banca dati della Camera di Commercio di Napoli, di cui all'art 7 del presente protocollo, l'estratto conto relativo alle movimentazioni finanziarie connesse con la realizzazione dell'opera. delle quali dovrà essere specificata la causale, con indicazione, in caso di operazioni in accredito, del conto da cui proviene l'introito; fino alla costituzione della banca dati predetta, l'estratto conto sarà custodito a cura dell'impresa; il conto dedicato potrà essere estinto quando su di esso è transitato almeno il 95% dell'importo del contratto;

II. comunicare alla Camera di Commercio con modalità telematica e con sottoscrizione a firma digitale, non oltre il termine di 30 giorni dall'accensione dei "conti dedicati", i dati relativi agli intermediari bancari presso cui sono stati accessi i conti, comprensivi degli elementi identificativi del rapporto (denominazione dell'istituto, numero del conto, Cin, ABI e CAB) e delle eventuali successive modifiche, nonché delle generalità e del codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su detti conti;

- si impegna a richiamare nei bandi di gara l'obbligo per le imprese, esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e forniture, di avvalersi, per ogni movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita), degli intermediari di cui al Decreto Legge n. 143/1991, prevedendo, in caso di violazione, la risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto c/o al subcontratto e l'applicazione di una penale a titolo di liquidazione dei danni, salvo comunque, il maggior danno nella misura del 10% del valore del contratto o, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite; detta penale sarà applicata anche nel caso in cui tale violazione venga accertata dopo che il contratto sia stato eseguito integralmente, ma prima del collaudo dell'opera.

## ART. 8

1. La Stazione Appaltante si impegna a riportare nei bandi di gara le seguenti clausole, che dovranno essere espressamente accettate e sottoscritte dalle imprese interessate in sede di stipula del contratto o subcontratto:

### Clausola n. 1

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al "Protocollo di Legalità", sottoscritto nell'anno 2007 dalla Stazione Appaltante con la Prefettura di Napoli, tra l'altro consultabili al sito <http://www.utgnapoli.it>, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

### Clausola n. 2

La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei

confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

#### Clausola n. 3

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.

#### Clausola n. 4

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del D.P.R n. 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della Stazione Appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

#### Clausola n. 5

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

#### Clausola n. 6

La sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la Stazione Appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

#### Clausola di cui al comma 2 dell'art. 3

“La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza ed accettare la clausola risolutiva espressa che prevede il divieto di aprire rapporti contrattuali di subfornitura, ovvero di interrompere gli stessi se già sottoscritti, nei casi di fornitura dei cosiddetti servizi “sensibili” di cui al comma 1 dell'art. 3, laddove emergano informazioni interdittive ai sensi dell'art. 10 del DPR n. 252/98 a carico del subfornitore.”

### **21.2 Tracciabilità dei flussi finanziari**

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura/Ufficio Territoriale di Governo della Provincia di Napoli della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

### **21.3 Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli**

Il Comune di Napoli, con Deliberazione di G.C. n. 254 del 24/04/2014 (successivamente modificato e integrato con Deliberazione di G.C. n. 217 del 29/04/2017), ha approvato il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, visionabile sul sito [www.comune.napoli.it](http://www.comune.napoli.it) in "Amministrazione comunale trasparente", le cui disposizioni si applicano, altresì, alle imprese fornitrici di beni e servizi. Le clausole sanzionatorie in caso di inosservanza di dette disposizioni sono

quelle previste nel “Patto di Integrità”, adottato dall'Ente (art. 20 comma 7 del Codice di Comportamento).

#### **21.4 Patto di Integrità**

La Deliberazione di G.C. n. 797 del 03/12/2015 “Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2015-2017 e Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2015-2017: Approvazione del Patto di Integrità per l'affidamento di commesse” approva il documento denominato “Patto di Integrità”, recante regole comportamentali tra Comune di Napoli e operatori economici volte a prevenire il fenomeno corruttivo ed affermare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza nell'ambito delle procedure di affidamento di commesse e nella esecuzione dei relativi contratti.

Il suddetto documento, pertanto, deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato dal concorrente nella “Documentazione Amministrativa”.